

PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI SAN DONATO MILANESE ED ERSAF - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE, FINALIZZATO ALLA VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E BOSCHIVO, DEL TERRITORIO RURALE E LA CONNESSIONE TRA GLI STESSI E CON LE ALTRE AREE A VERDE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE

tra

il Comune di San Donato Milanese con sede in Via Cesare Battisti nr.2 - P. I.V.A 00828590158, in questo atto rappresentata dal Sindaco pro tempore Francesco Squeri

e

l'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (di seguito denominato ERSAF) via Taramelli, 26 – Milano – C.F./P.IVA: 03609320969, rappresentato dal Dirigente della Struttura Assistenza Tecnica e Foreste, dott. Gianluca Maria Gaiani

Premesso che

a seguito di pubblicazione dell'avviso esplorativo per la definizione di collaborazioni, ai fini della realizzazione di interventi finalizzati alla valorizzazione del sistema agroforestale e delle aree naturali della Regione Lombardia, il Comune di San Donato Milanese ha presentato in data 12.05.2026 con prot. nr. 18796 la propria candidatura allo scopo di avviare la collaborazione con ERSAF per individuare possibili interventi di valorizzazione del patrimonio forestale di proprietà dell'amministrazione;

la Regione Lombardia con L.R. 12/01/2002 n. 3 sostituita con L.R. n. 31 del 10 dicembre 2008, art. 62, ha istituito l'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF);

ERSAF ai sensi dell'art. 63 comma 3 della L. R. n. 31 del 10 dicembre 2008 svolge attività tecnica ed amministrativa a favore dei settori agricolo, agroalimentare, agroforestale e del territorio rurale nonché a favore di altri enti pubblici e, ai sensi dello statuto approvato dal CDA con delibera n. III/206 del 21 aprile 2016, svolge tra l'altro attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione per favorire l'innovazione e lo sviluppo del patrimonio naturale, boschivo forestale e del territorio rurale;

lo sviluppo del patrimonio naturale, boschivo forestale e del territorio rurale costituiscono per ERSAF un ambito di attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo di azioni innovative e dimostrative;

all'art. 6, comma 1 e comma 2, dello statuto di ERSAF, approvato con D.G.R. del 30 marzo 2011, n. IX/1459 e DGR n X/5436 del 25 luglio 2016, è stabilito che ERSAF mediante apposite convenzioni, può istituire forme di collaborazione e partenariato con enti, aziende e società del sistema regionale, con le autonomie locali e funzionali e con altri soggetti pubblici e privati operanti nel campo dello sviluppo del patrimonio naturale, boschivo forestale e del territorio rurale nonché della ricerca, sperimentazione e gestione, nel rispetto comunque del perseguimento prioritario delle finalità pubbliche dell'ente;

in base all'art. 15 della legge 241/90 e ss.mm.ii. le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra di loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune.

Considerato che

l'attuazione del protocollo d'intesa costituisce per i soggetti contraenti:

- un obiettivo comune e condiviso rientrante nelle proprie funzioni ed attività istituzionali, per la cui realizzazione i soggetti contraenti assumono specifici e reciproci impegni, con divisione di compiti e responsabilità;
- l'esercizio di una funzione pubblica comune relativa alla valorizzazione multifunzionale del territorio, come opportunità e modello di sviluppo, di riqualificazione paesaggistica e ambientale, il cui monitoraggio e la cui valutazione nel tempo fornirà strumenti di verifica e promozione delle politiche regionali, metropolitane e comunali;
- le spese eventualmente sostenute dal Comune di San Donato Milanese per l'attuazione del presente protocollo d'intesa costituiscono mero ristoro delle spese effettivamente sostenute da ERSAF;
- ERSAF per le ragioni sopra esposte offre garanzie tecniche per la notevole esperienza acquisita nella gestione e sviluppo del patrimonio naturale, boschivo forestale e del territorio rurale lombardo e di alcuni siti della Rete Europea Natura 2000 e nella realizzazione di interventi di compensazione, valorizzazione ecologica e di manutenzione idraulico forestale con tecniche d'ingegneria naturalistica ed è in grado di fornire piante forestali autoctone di provenienza certificata, elemento quest'ultimo di particolare rilevanza per gli interventi di rimboschimento.

Ritenuta

da parte di ERSAF che la proposta del Comune di San Donato Milanese rientra tra le finalità, gli obiettivi istituzionali e le competenze dell'ente, valutando di poter collaborare con lo stesso Comune;

Dato atto che

ERSAF e Comune di San Donato Milanese, tenuto conto delle rispettive competenze, riconoscono la necessità di attuare la collaborazione per lo sviluppo di Programmi ed Interventi che saranno definiti di concerto tra le strutture tecniche dei due soggetti contraenti;

Vista

La richiesta inoltrata dal Comune di San Donato Milanese, relativa all'avvio dell'attività di collaborazione per la valorizzazione del patrimonio naturale del parco;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Il Comune di San Donato Milanese collabora con ERSAF per la realizzazione di una serie di azioni volte a:

- Valorizzare le risorse agro-forestali e la biodiversità all'interno del Comune, nel rispetto dei peculiari caratteri storico paesaggistici;
- valorizzare e monitorare, anche con funzioni didattiche, la biodiversità e gli ecosistemi presenti;
- progettare ed eseguire attività di manutenzione forestale in aree vincolate PIF e/o PASM con l'obiettivo di preservare e tutelare il più possibile l'ecosistema e la biodiversità presenti e ove possibile incrementando la gestione sostenibile del suolo.
- Partecipare ad incontri, ove necessari, con Enti sovracomunali nel caso di interventi in aree vincolate

In particolare finalizzati a:

- Promuovere interventi mirati atti a mitigare l'impatto delle essenze arboree radicate all'interno dell'Oasi Ecologica Levadina, al fine di limitare le interferenze di quest'ultime sul traffico aereo dell'aeroporto di Linate.

- Individuare le essenze infestanti nel territorio comunale inserite nella lista nera di Regione Lombardia, con successivi interventi di eradicazione e successiva compensazione di equilibrio (Esempio di essenza infestante *Ailanthus*);
- Individuare gli interventi necessari al recupero delle aree a verde comunali della Frazione di Poasco, invase da Romice ed altre essenze infestanti;
- Valorizzare le risorse agro-forestali e la biodiversità presenti all'interno del Comune.
- Realizzare interventi di manutenzione forestale, con particolare riferimento alla promozione di pratiche di gestione sostenibile del suolo.

Art. 2 – Per la realizzazione di quanto previsto dall'art. 1, ERSAF attuerà gli interventi necessari secondo quanto sarà contenuto nei Programmi o Progetti d'intervento approvati da parte dei soggetti contraenti, secondo le rispettive modalità organizzative;

Art. 3 - Per l'esecuzione della serie di azioni identificate all'art. 1, il Comune di San Donato Milanese rimborserà a ERSAF le spese effettivamente sostenute, in base al prezzario regionale dei lavori pubblici di Regione Lombardia, e puntualmente identificate in sede progettuale, da contabilizzare in fase consuntiva a misura, oltre alle spese tecniche quantificate nella misura del 10% dell'importo dei lavori.

Art. 4 – Il Comune di San Donato Milanese metterà a disposizione di ERSAF le aree libere da vincoli per la realizzazione delle azioni previste contestualmente all'apertura dei cantieri; ERSAF si impegna a:

- pianificare, progettare ed eseguire gli interventi inseriti nei programmi e progetti d'intervento, previa approvazione da parte delle strutture competenti del Comune di San Donato Milanese e degli Enti preposti al rilascio delle necessarie autorizzazioni;
- eseguirne la direzione lavori e fornire l'assistenza nello svolgimento degli stessi;
- aggiornare, con cadenza periodica, il Comune di San Donato Milanese in merito al lavoro sviluppato e ai relativi piani di manutenzione oltre alle eventuali variazioni;

I programmi ed i progetti sviluppati saranno coordinati con il Comune di San Donato Milanese, eventuali variazioni alle azioni da svolgere, anche in fase manutentiva, dovranno essere concordate tra i soggetti contraenti.

Art. 5 - Il rimborso delle spese sostenute ad ERSAF da parte del Comune di San Donato Milanese avverrà con le seguenti modalità e dietro presentazione di richiesta di pagamento:

- il 40% dell'importo alla presentazione della documentazione di inizio lavori;
- il 50% dell'importo sulla base degli stati di avanzamento dei lavori redatti dalla Direzione lavori e sulla base del ricevimento della relativa documentazione;
- il saldo nell'importo massimo del 10%, entro 45 giorni dall'avvenuta presentazione del Certificato di Regolare Esecuzione e della contabilità finale.

I soggetti contraenti concordano di stabilire che il pagamento dei suddetti importi sarà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, farà fede allo scopo la data del protocollo generale del Comune di San Donato Milanese.

I soggetti contraenti concordano di ritenere sospeso il termine di cui sopra qualora, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento, il Comune di San Donato Milanese provveda a formalizzare a ERSAF puntuali e motivate contestazioni riferite alla realizzazione degli interventi o all'importo dei documenti contabili. Entro il termine assegnato dal Comune di San Donato Milanese, ERSAF formalizzerà le proprie controdeduzioni a seguito delle quali il Comune assumerà le proprie determinazioni in merito.

Art. 6 – La durata del presente protocollo d'intesa è fissata in anni 5 (cinque), rinnovabile a seguito di approvazione da parte dei rispettivi organi deliberativi, ed entrerà in vigore all'atto della sua sottoscrizione; resta inteso che annualmente gli organi competenti del Comune di San Donato Milanese valuteranno l'opportunità di procedere con l'approvazione di singoli progetti, anche senza continuità temporale, in attuazione dei contenuti dell'articolo 2.

Art. 7 – In occasioni di iniziative pubbliche afferenti alle tematiche oggetto del presente protocollo d'intesa i soggetti contraenti daranno reciprocamente notizia della collaborazione in atto.

Art. 8 – I soggetti contraenti possono recedere dal presente protocollo d'intesa prima della scadenza prevista con preavviso scritto di almeno 30 giorni, da comunicarsi a mezzo PEC.

Nel caso di recesso da parte del Comune di San Donato Milanese o di ERSAF, recesso che potrà avvenire ad ogni fine stagione lavorativa, il Comune verserà ad ERSAF l'importo corrispondente agli interventi realizzati, come da documentato stato di avanzamento dell'attività.

Ciascun soggetto contraente potrà recedere altresì per inadempimento dell'altro soggetto contraente adeguatamente accertato e motivato.

L'inadempimento totale o parziale di una delle clausole convenute con il presente protocollo d'intesa comporterà la risoluzione di diritto dello stesso da comunicarsi alla parte inadempiente a mezzo PEC.

In caso di recesso è fatto salvo, in ogni caso, per i sottoscrittori del presente protocollo d'intesa il diritto al risarcimento di eventuali danni subiti.

Art. 9 – ERSAF è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'oggetto del presente protocollo d'intesa. In particolare, ERSAF assume:

- l'obbligo di comunicare gli estremi identificativi del c/c bancario o postale dedicato alle movimentazioni finanziarie relative al presente protocollo d'intesa;
- l'obbligo di comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul c/c di cui al punto precedente;
- l'obbligo di impegnarsi a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- l'obbligo di inserire, a pena di nullità assoluta, negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente protocollo d'intesa, una apposita clausola ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria posti in capo al fornitore medesimo.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente protocollo d'intesa costituisce, ai sensi dell'art. 3 c. 9-bis della L. 136/2010, causa di risoluzione del protocollo d'intesa.

Art. 10 – Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR 679/2016, i soggetti contraenti si impegnano a trattare i dati personali di cui vengono reciprocamente in possesso esclusivamente per le finalità connesse al presente accordo e, comunque, nel rispetto della citata normativa. Ciascuna delle Parti si impegna, in qualità di titolare del trattamento, ad effettuare il trattamento dei rispettivi dati personali nell'osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal GDPR 679/2016, nonché nel rispetto delle normative vigenti al momento del trattamento medesimo, con l'unica finalità di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico nel presente protocollo d'intesa.

art. 11 – Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in relazione alla esecuzione del presente protocollo d'intesa, i soggetti contraenti dichiarano di eleggere quale unico Foro competente quello di Milano, ma si impegnano, in via preliminare a risolvere amichevolmente in via amministrativa ogni eventuale controversia prima di agire in qualsiasi giudizio.

art. 12 - Per quanto non previsto nel presente atto si fa riferimento e rinvio alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, li.....

PER il Comune di San Donato Milanese
Il Sindaco

PER ERSAF
Il Dirigente
